



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL D.LGS 285/1992 "CODICE DELLA STRADA" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

PREMESSA

Il Comune di Sesto Fiorentino bandisce procedura negoziata, ai sensi del Dlgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, blocco, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino. Sulla base della media degli importi del quinquennio 2013-2017, il valore della concessione è stimato in Euro 498.000,00 (quattrocentonovantottomila/00) al netto dell'IVA.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, blocco, trasporto e custodia in apposita autorimessa e restituzione:
 - a. dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii.;
 - b. dei veicoli ai sensi di ordinanze e regolamenti comunali;
 - c. dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. In quest'ultimo caso, l'intervento del personale del Corpo di Polizia Municipale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai soli fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato.
2. La presente concessione comprende inoltre la rimozione, il blocco, il trasporto e la custodia a titolo gratuito dei veicoli di cui al successivo art. 7, commi 5 e 6.
3. Il Comune potrà avvalersi del concessionario anche per i veicoli fermati o sequestrati/confiscati (SIVES) di cui al decreto dirigenziale allegato alla circolare 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007, nel solo caso in cui l'autore della violazione non provveda autonomamente alla custodia del veicolo nei casi previsti dalla vigente normativa e qualora il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio non abbiano individuato apposite depositerie autorizzate/convenzionate.

Art. 2 - Procedura di gara

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

1. L'appalto sarà affidato avverrà con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in base ai criteri specificata nell'allegato A del presente capitolato, previa manifestazione di interesse.

Art. 3 - Durata e valore dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in cinque anni (cinque). Al fine di consentire una continuità temporale, l'affidamento avrà decorrenza dal 1/10/2018, avvalendosi eventualmente dell'esecuzione anticipata del contratto art. 32 co- 13 del D.L.gs 50/2016;
2. Il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 il valore della concessione è stimato in Euro 498.000,00 (quattrocentonovantottomilaeuro/00) al netto dell'IVA.

Art. 4 - Requisiti minimi del concessionario

1. Il servizio di rimozione, blocco, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino può essere affidato in concessione a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

- a. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, e di essere a diretta conoscenza del fatto che neanche nei confronti delle altre persone che compongono gli organi di amministrazione sussistono tali cause di esclusione;

Requisiti tecnici:

- a. essere munito di licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n° 616/1977 o equivalente titolo autorizzatorio (DIA);
- b. iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto della concessione;
- c. disporre di idonea area di deposito che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada comma 2 lett. a), b) (solo categoria M1) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 60 autoveicoli e 30 ciclo/motoveicoli;
- d. disporre, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno 5 (cinque) veicoli con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 159 comma 2 del D. Lgs. n. 285/92 e dall'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 regolarmente omologati; essi devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di veicolo di cui alla lettere precedente. Di questi, almeno 4 (quattro) devono essere muniti di gru anche di tipo telescopico per consentire il traino del veicolo con un asse sollevato (c.d. bilancino) e almeno 1 (uno) deve consentire il posizionamento del veicolo soccorso sul piano di carico (c.d. pianale);

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- e. i veicoli speciali di cui al precedente punto devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell'esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;
- f. disporre, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno 25 (venticinque) attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli regolarmente omologati per l'utilizzo con veicoli di categoria M1, N1, di cui all'art. 355 D.P.R. 16.12.1992 n. 495; ogni attrezzo dovrà riportare gli estremi dell'omologazione e il numero di identificazione;
- g. disporre sempre di apparecchio POS sui veicoli, al fine di consentire la possibilità di assolvere al pagamento della tariffa di sblocco ovvero di rimozione qualora il conducente/proprietario del veicolo sopraggiunga durante tali operazioni, direttamente all'addetto che interviene sul posto.

Art. 5 - Servizio di rimozione e blocco

1. Il concessionario deve garantire l'espletamento del servizio di rimozione o blocco tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, effettuando tutte le operazioni di sua competenza con sollecitudine e diligenza, in modo tale da non creare nessun intralcio alla circolazione e al servizio.
2. Il concessionario deve assicurare che ciascun veicolo adibito alla rimozione sia munito degli appositi attrezzi a chiave in numero adeguato per effettuare il celere e regolare compimento delle operazioni necessarie per il blocco, con o senza spostamento, dei veicoli.
3. Il concessionario deve intervenire e provvedere alla rimozione o al blocco, con o senza spostamento del veicolo, ogni qualvolta il Comando di Polizia Municipale ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne, compresi i giorni festivi, e deve far giungere, sul posto indicato, il veicolo per la rimozione o blocco, con relativo personale idoneo, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta, secondo la via più breve.
4. Il concessionario deve utilizzare, per il servizio di rimozione o di blocco con spostamento di veicoli, esclusivamente gli autoveicoli elencati in allegato alla concessione, le cui prescrizioni tecniche e copie delle formalità di omologazione sono parimenti allegate. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato ai veicoli effettivamente operanti.
5. Ogni attrezzo a chiave, conforme a quanto disposto dall'art. 355 del D.P.R. n. 495/1992, deve riportare gli estremi dell'omologazione e il numero di identificazione;
6. I veicoli rimossi devono essere direttamente trasferiti presso il deposito indicato nella concessione e, nel caso di più depositi, in quello più vicino al luogo di rimozione, secondo la via più breve.
7. I veicoli bloccati possono essere spostati secondo le indicazioni fornite dal personale della Polizia Municipale presente sul posto. Qualora il veicolo non venga reclamato dall'avente diritto entro 24 ore, questo viene, di norma, rimosso e depositato presso la depositeria del concessionario;

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

8. È fatto assoluto divieto al concessionario di rimuovere, bloccare o spostare di iniziativa veicoli senza la preventiva autorizzazione del Comando della Polizia Municipale, che disporrà la rimozione, il blocco e lo spostamento dei veicoli in conformità con le norme di legge vigenti in materia.
9. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione o blocco con o senza spostamento dei veicoli, rimane prerogativa della Polizia Municipale che li dispongono, mentre la responsabilità delle operazioni tecniche operative ricade esclusivamente in capo al concessionario.
10. Il concessionario si obbliga pertanto a sollevare il Comune ed il Corpo di Polizia Municipale da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere, a seguito dei danni prodotti sui suoi autoveicoli e sui veicoli rimossi, bloccati o spostati, durante l'effettuazione del servizio di rimozione, blocco o spostamento, preventivamente non rilevati ed attestati nel verbale da parte della Polizia Municipale all'atto delle operazione.

Art. 6 - Servizio di custodia

1. Il concessionario deve utilizzare come deposito dei veicoli rimossi solo l'autorimessa indicata nell'atto di concessione.
2. Il concessionario deve conservare e custodire i veicoli in idonea area recintata coperta, scoperta o in locali chiusi, che sorveglierà con la necessaria cura garantendone il servizio di accettazione, deposito e custodia anche nei giorni festivi e in qualsiasi ora, assumendo le responsabilità connesse con l'ufficio di custode di cui all'art. 394 del D.P.R. n. 495/1992 e delle altre leggi in materia.
3. Il concessionario deve consentire, in ogni momento, il libero accesso all'area e agli immobili situati all'interno dell'area in cui si trovano i veicoli rimossi da parte dei soggetti designati dal Comune.

Art. 7 - Tariffe

1. Per i servizi di rimozione, blocco con o senza spostamento, trasporto e custodia presso la depositaria, il concessionario dovrà applicare le tariffe determinate da una tabella preparata e aggiornata con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione assunto di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici n. 401/1998; le tariffe sono aggiornate in misura non superiore all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. È tassativamente vietato al concessionario di riscuotere, a qualsiasi titolo, somme superiori rispetto a quelle indicate.
3. Le tariffe in vigore dovranno essere esposte e ben visibili al pubblico nelle aree di deposito, in luoghi facilmente accessibili, e dovranno inoltre essere ostensibili, a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza, oltre che nei luoghi citati anche sui veicoli adibiti al servizio;

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale

Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

tel. 055 4496503 - fax 055 4496507

e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

4. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune per rimozioni eventualmente disposte dal Comando di Polizia Municipale, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 401/1998, ovvero qualora per fatti vari (quali la provenienza furtiva, negligenza del ritiro, errori operativi del personale di P.M. dietro dichiarazione dei responsabili dell'ufficio ecc.) non sia possibile recuperare le spese di rimozione e custodia.
5. Il Concessionario si impegna inoltre ad intervenire gratuitamente per spostamenti di veicoli da un luogo all'altro dovuti a motivi contingenti di sicurezza pubblica (lavori urgenti, avvenimenti particolari) oltre a soccorrere i veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e all'Amministrazione Comunale in caso di necessità per guasti incidenti ecc. Infine il Concessionario deve effettuare gratuitamente anche il servizio di spostamento dei veicoli esponenti contrassegno di soggetti diversamente abili di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92, qualora sia necessario procedere al loro spostamento per i motivi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a. e b.

Art. 8 - Interruzione della rimozione

1. Nell'ipotesi in cui il conducente/proprietario del veicolo sopraggiungesse durante le operazioni di rimozione o blocco del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento di tutte le somme dovute per le operazioni già eseguite e quelle ancora da eseguire per la legittima restituzione del veicolo, custodia esclusa.
2. Il veicolo si intende rimosso con l'avvenuto aggancio dello stesso: nel caso in cui tale aggancio non si fosse ancora verificato, il trasgressore è tenuto al pagamento delle sole voci tariffarie relative al diritto di chiamata e all'indennità chilometrica.
3. In tali casi, il veicolo sarà restituito all'avente diritto sul posto e l'agente di Polizia Municipale annoterà sul verbale di accertata violazione l'avvenuta restituzione del veicolo, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'operazione.
4. Le somme dovute saranno rimosse esclusivamente dal concessionario, che rilascerà apposita quietanza di pagamento al trasgressore, con l'indicazione analitica delle somme versate e rimosse.

Art. 9 - Restituzione del veicolo rimosso

1. Il servizio di riconsegna dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere espletato in orario continuativo, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali, salva l'estensione alle 24 ore su 24 di tutti i giorni in caso di necessità o urgenza, su richiesta del Comando della Polizia Municipale.
2. Il concessionario restituirà il veicolo rimosso al proprietario, o alla persona da lui delegata, che provi al responsabile del deposito il titolo alla restituzione e versi le spese di intervento, rimozione e custodia previste dalle tariffe stabilite dal Comune di Sesto Fiorentino.

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

3. Ai sensi dell'art. 215, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, è fatta facoltà al concessionario di non restituire il veicolo finché non saranno versate le spese di rimozione e custodia.
4. Del pagamento delle suddette somme di denaro, da parte dell'avente diritto alla restituzione del veicolo, il concessionario sarà tenuto a rilasciare relativa ricevuta.
5. Dell'avvenuta restituzione del veicolo e del pagamento delle relative spese di rimozione e custodia, ai sensi dell'art. 397 comma 4 del DPR 495/1992, deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, che espressamente dovrà dichiarare, previo contestuale accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione.
6. Il suddetto verbale è redatto su apposito bollettario che deve essere predisposto, numerato, stampato a cura e spese del concessionario in almeno due originali di cui uno consegnato all'avente diritto alla restituzione e uno custodito agli atti dell'Ufficio del concessionario a disposizione per eventuali controlli disposti dal Comune.

Art. 10 - Veicoli non ritirati

1. Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché gli artt. 395 e 397 del D.P.R. n. 495/1992 e quanto previsto dal D.P.R. n. 189/2001.
2. Il concessionario, pertanto, è tenuto a comunicare entro e non oltre il decimo giorno dall'avvenuta rimozione, l'elenco dei veicoli ancora in giacenza al Comando di Polizia Municipale, che provvederà a notificare l'intimazione di ritirare il veicolo al proprietario e ad attivare i successivi adempimenti di competenza previsti dall'art. 1, comma 2 del DPR 189/2001 e dall'art. 215 del D.Lgs. n. 285/1992.
3. In tal caso, il ricavato servirà innanzitutto per la soddisfazione della pena pecuniaria, e il residuo per le spese di rimozione e di custodia.
4. Qualora per fatti vari non sia possibile recuperare le spese di rimozione e custodia, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino, anche per tutte quelle particolari esigenze dovute a situazioni od eventi non previsti né prevedibili.

Art. 11 - Personale addetto al servizio di rimozione e blocco

1. Il concessionario deve impiegare, per lo svolgimento del servizio di rimozione e blocco, personale specializzato nel settore, in possesso della prescritta patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa, in numero adeguato.
2. Il concessionario ha l'obbligo, inoltre, di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli eventuali accordi integrativi stipulati in sede locale, e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di previdenza, assistenza, formazione, assicurazione e sicurezza sul lavoro.
3. I suddetti obblighi vincolano il concessionario indipendentemente dalla sua natura giuridica, struttura e dimensione, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Art. 12 - Assicurazioni

1. Il concessionario risponde direttamente dei danni provocati alle persone e alle cose causati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali pretese per danni che possano essere cagionati ai veicoli rimossi o bloccati o a terzi durante le operazioni di rimozione, trasporto, blocco, custodia, ecc.
2. Il concessionario deve dotare ogni autoveicolo adibito al servizio di apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore ad euro 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 401/1998 e non inferiore ad Euro 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo Decreto Ministeriale.
3. Inoltre, il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa, per la durata corrispondente al periodo di svolgimento del servizio, per la copertura dei danni arrecati e degli eventuali furti e incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei mezzi rimossi, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00, indipendentemente dalla loro entità minima (senza franchigia).
4. Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso il Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 13 - Controlli

1. Il Comune si riserva di effettuare controlli, con proprio personale, in qualsiasi momento, per verificare l'esatto adempimento del servizio, nonché il permanere dei requisiti previsti per l'ottenimento della concessione.

Art. 14 - Penali

1. Per ogni violazione agli obblighi previsti dalla concessione, e per il verificarsi di gravi negligenze o colpe nello svolgimento del servizio, il Comune applicherà al concessionario una penale, di importo variabile fra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 500,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione e della sua eventuale reiterazione.
2. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e il concessionario potrà produrre nei termini indicati le giustificazioni che riterrà opportune, valutate le quali il Comune provvede con atto espresso all'archiviazione del procedimento o alla determinazione della penale.
3. L'ammontare delle penali definitivamente irrogate dovrà essere versato al Comune entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento definitivo di applicazione, trascorsi i quali esso si potrà rivalere sulla cauzione.
4. L'eventuale applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto del Comune di procedere d'ufficio all'esecuzione del servizio, qualora il concessionario fosse negligente e

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

inosservante degli obblighi e delle condizioni della concessione, e non curasse, in modo soddisfacente, l'esecuzione del servizio, addebitandone le spese al concessionario.

Art. 15 -Risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione nei seguenti casi, con ogni conseguenza di legge e senza che il concessionario possa avanzare alcuna richiesta risarcitoria:
 - a. per ritardo nell'inizio del servizio nei modi e nei termini stabiliti;
 - b. nel caso in cui il concessionario, previamente diffidato per iscritto non esegua le richieste di servizio avanzate o non rispetti gli altri obblighi contrattuali, dopo l'applicazione di due penali;
 - c. per aumento non autorizzato delle tariffe;
 - d. nel caso di cessione della concessione o subappalto anche parziale del servizio.
2. La risoluzione della concessione darà diritto al Comune di procedere all'incameramento della cauzione.

Art. 16 - Risoluzione ai sensi del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

1. Il contratto sarà risolto di diritto in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino" (D.P.R. n. 62/2013), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/1/2014, nonché del Codice di Comportamento nazionale DPR 62/2013.

Art. 17- Cauzione

1. All'atto del contratto il concessionario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale anche mediante polizza fidejussoria, con le modalità di cui all'art. 103, D. Lgs 50/2016 a garanzia degli obblighi che lo stesso assume con il contratto stesso.
2. Su detta cauzione definitiva, con validità estesa all'intera durata del contratto, il Comune potrà rivalersi in caso di inadempienza.
3. La cauzione sarà svincolata allo scadere del contratto. La mancata osservanza di tutto quanto inerisce gli obblighi dell'affidatario nell'espletamento del servizio, darà inoltre il diritto al Comune di revocare il contratto, di richiedere alla ditta l'eventuale risarcimento del danno arrecato, oltre alla rivalsa sul deposito cauzionale.

Art. 18 - Spese

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale
Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
tel. 055 4496503 - fax 055 4496507
e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

1. Tutte le spese presenti e future relative alla stipulazione del contratto saranno a carico esclusivo del concessionario.

Art. 19 - Divieto di cessione e di subappalto

1. È assolutamente vietato qualsiasi tipo di cessione della concessione e di subappalto del servizio anche parziale, pena l'immediata revoca della concessione con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Art. 20 - Trattamento dati personali

1. Il concessionario, nello svolgimento del servizio, ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali compresa l'adozione di tutte le misure minime di sicurezza e quelle idonee, in misura non inferiore a quelle stabilite dal Comune di Sesto Fiorentino.
2. Il trattamento dei dati personali è consentito esclusivamente per la finalità del servizio affidato, e la comunicazione degli stessi è consentita esclusivamente nei confronti del Comune e di altri soggetti esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. Il titolare o il rappresentante legale dell'impresa concessionaria, o un suo delegato, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Sesto Fiorentino, assumerà i compiti e le responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati.

Sesto Fiorentino, maggio 2018

U.O.A. Polizia Municipale

Dott. Paolo Bagnoli - Comandante Polizia Municipale

Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

tel. 055 4496503 - fax 055 4496507

e-mail: comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it